



A.T.C. Livorno

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Piazza I. Iori, 3 - 57023 Cecina (LI)
Tel. 0586/631016 - 635033 - Fax 0586/632489
Codice Fiscale 92125230497
www.atcli9.it E-Mail: atclivorno9@gmail.com

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZRV DELL'ATC LIVORNO

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di caccia di Livorno (A.T.C. 9)

Visto l'art.17/bis, della Legge Regionale n° 3, del 12 Gennaio 1994, con il quale viene stabilito che la struttura regionale competente, su proposta delle A.T.C., può istituire zone di rispetto venatorio per l'attuazione di programmi di miglioramento ambientale di cui all'art. 12, comma 1 lettera f);

Considerato che il citato articolo dispone l'esclusione delle superfici interessate dalle Zone di Rispetto Venatorio - di seguito chiamate più comunemente Z.R.V. - dalla quota di territorio destinato alle attività agro-silvo-pastorali, qualora le stesse Z.R.V. abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico-venatorio regionale e una superficie non superiore a 150 ettari.

Considerato che con Decreto dirigenziale della Regione Toscana, n° 7608 del 12/08/2016, sono state prorogate n. 26 Z.R.V., presenti sul territorio della provincia di Livorno;

Considerato che il 2° comma del citato art. 17/bis, della L.R. 12.01.1994, n° 3, dispone che nelle Z.R.V. può essere autorizzata la caccia agli ungulati, e considerato che tale normativa viene riaffermata come disposto dell'Art. 27, comma 2, della Legge Regionale, n° 20 del 1° Marzo 2016;

Accertato che nelle ZRV la presenza costante di numerosi cinghiali impedisce o comunque limita il proliferare della nobile selvaggina stanziale;

Verificato che solo con la forma della braccata, e con limitati interventi, si può ridurre la presenza della popolazione degli ungulati, nelle zone interne alle Z.R.V.;

DELIBERA L'APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

- 1) Nelle ZRV dell'ATC Livorno è consentita la caccia al cinghiale nella forma della braccata, nel medesimo periodo indicato dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata
- 2) Tenuto conto della presenza nei territori interessati di selvaggina stanziale di pregio, nonché di avifauna migratoria che trova un ambiente ideale per la sosta e l'alimentazione, al fine di ridurre al minimo il disturbo per i medesimi selvatici si dispone l'utilizzo massimo di n. 15 cani, con la raccomandazione che i medesimi siano scelti dai conduttori tra i soggetti inclini alla sola seguita del cinghiale.
- 3) L'utilizzo di eventuale munizionamento a salve per spingere gli ungulati in direzione delle poste dovrà essere ridotto al minimo indispensabile.
- 4) Le braccate dovranno iniziare alle ore 10.00.
- 5) La gestione delle braccate nelle Z.R.V. è così determinata, tenuto conto del riferimento ai territori e delle esperienze di caccia esistenti:
 - a.) La programmazione, ovvero il calendario delle varie braccate, dovrà avvenire previa concertazione dei caposquadra con i proprietari dei terreni interessati al fine ottemperare a loro eventuali richieste di intervento per la consistente presenza dei cinghiali, oltre che rispettare i programmi di lavoro delle imprese agricole interessate.
 - b.) Le braccate dovranno essere comunicate 72 ore prima agli ATC e ai responsabili delle ZRV interessate.
7. Ogni squadra, intervenuta, entro i 3 giorni successivi dovrà comunicare all'A.T.C. il numero dei capi abbattuti e l'area oggetto dell'intervento.
8. L'A.T.C. 9 Livorno si riserva di escludere le squadre che adotteranno comportamenti difformi a questo regolamento, o che non rispetteranno le norme riguardanti la sicurezza;
9. L'A.T.C. 9 Livorno, si riserva di apportare modifiche al presente regolamento qualora intervengano particolari necessità e/o variazioni delle deliberazioni regionali;
10. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni regionali e nazionali relative all'attività venatoria.

Questo Regolamento è stato approvato dal Comitato di Gestione, dell'A.T.C. 9, Livorno nella seduta del 10 ottobre 2022

